



Giovedì 20/04/2017

Spesometro e ravvedimento operoso

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In questi giorni è in scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro).

Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale c'è ancora tempo fino al 20 aprile.

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) d.lgs 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), vanno da 250 euro a 2.000 euro.

Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del DLgs.472/97.

In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

- 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza
- 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
- 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs.472/97 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione 20 del 16 febbraio 2005 l'Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica "elenchi Intrastat") aveva precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle "dichiarazioni", cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta.

La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.

Il provvedimento attuativo del 2 agosto 2013 n. 94908 non prevede più la possibilità di trasmettere, senza l'applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Tale regolarizzazione era invece espressamente prevista dal primo provvedimento attuativo dello spesometro (n. 184182/2010).

Con il comunicato stampa del 24 marzo 2017 l'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio (tramite PEC) di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti per il periodo d'imposta 2014.



L'Agenzia Entrate ha confermato che il contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs n.472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all'invito contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno nell'ultimo trimestre del 2017.

Come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, a partire dal prossimo mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro che non hanno dato seguito agli inviti dell'Agenzia che segnalavano le anomalie emerse dallo Spesometro 2013.